

La “Fondatione della schola de figliuoli nell’ honorata vicinanza di Pedenosso”

ILARIO SILVESTRI

Il comune di Bormio, costituitosi come ente di diritto nei primi decenni del XII secolo, ebbe sempre particolare attenzione e cura per l’istituzione scolastica. E’ documentato il reclutamento di un maestro già nel 1318, quando venne assunto tale *Mafeus* maestro di grammatica¹ (nel 1325 era maestro in Bormio Gervasio del fu Giordano)².

E’ da sottolineare che tale istituzione si rese indispensabile proprio perché al Comune, che andava sempre più perfezionando i propri ordinamenti, erano necessari funzionari e amministratori che sapessero leggere e scrivere per difendere efficacemente i diritti della *Communitas Burmii* nei conflitti con i signori feudali, oltreché provvedere ad una ordinata amministrazione della cosa pubblica.

Nei verbali di consiglio trecenteschi sono registrati alcuni provvedimenti a proposito della scuola certamente interessanti e che ben mostrano l’attenta vigilanza che il Comune vi rivolgeva. L’ 8 agosto 1356 si ordinò l’immediato allontanamento di Giovanni da Milano, *doctor scholarum*, evidentemente per incapacità, e di provvedere alla sua sostituzione. Con un partito del 28 agosto dello stesso anno si ordinò che chiunque avesse mandato a scuola un proprio figlio (o sottoposto) per un giorno in un mese, il maestro o il Comune avrebbero potuto pretendere il pagamento per l’intero mese³.

Oltre alla retta pagata dagli scolari, il Comune assegnava al maestro uno stipendio pagato quadrimestralmente per l’obbligo di residenza a cui quest’ultimo si impegnava. Gli era inoltre assegnata la casa senza alcun onere e tutte le suppellettili necessarie che, ad ogni nuova assunzione, venivano accuratamente inventariate.

Nel contratto d’assunzione del maestro piacentino Lazzaro Negri rogato il 9 luglio 1490 si aggiunse all’obbligo *docendi, amonendi et corrigendi scolares toto suo posse bene et decenter*, quello di esercitare anche l’ufficio di cancelliere del Comune *juste et legaliter, et etiam essendi secretus de negotiis Communis que in eius manibus pervenerint occasione canzellarie*⁴.

La scuola, definita nell’inventario dei beni della Comunità del 1553 *hediffitium pro ludo litterario pro pueris instruendis ad gramaticam*, era ubicata nel Palazzo del Podestà (attuale sede della Comunità Montana) e consisteva in uno stanzone con lunghi tavoli e panche per gli scolari ed una cattedra con leggio per il maestro; contigui ad esso vi erano i locali privati assegnati a quest’ultimo⁵.

Se durante tutto il Medioevo i maestri furono forestieri, a partire dai primi decenni del XVI secolo essi furono sempre indigeni.

La scuola assunse sempre più importanza ed aumentò considerevolmente anche il numero degli allievi, forse perché si andava sempre frazionando l’antica famiglia patriarcale, nella quale era sufficiente che uno solo sapesse scrivere e far di conto, normalmente il capoclan. Il conseguente aumento del numero delle imprese agricole e soprattutto commerciali fece aumentare il numero di

¹ L. MARTINELLI-PERELLI, *L’inventario di un archivio comunale del Trecento: il “Quaternus eventariorum” di Bormio*, in: Studi di storia medioevale e di diplomatica, Milano 1977, p.319.

² *Ibidem*, p. 331.

³ Archivio Comunale Bormio (in seguito: ACB) *Trascrizioni Silvestri*, Verbali di consiglio.

⁴ ACB, *Quaterni consiliorum*, sorte estiva 1490.

⁵ ACB, *Inventario dei beni della Comunità di Bormio, 1553*.

coloro che avevano bisogno di qualche nozione di scrittura e di calcolo per la conduzione dell'azienda.

Il maestro doveva istruire i fanciulli, *non solo in grammatica e letteratura, ma anche a scrivere e far di conto e formarli nei buoni costumi e retti comportamenti, soprattutto con la pratica della dottrina cristiana. Inoltre nei giorni festivi, tra il suono della messa solenne ed i vespri farli riunire nel solito luogo della scuola dallo stesso reverendo insegnante per riunirli nella chiesa secondo le antiche usanze.* Quelli appena citati sono gli obblighi che furono imposti al canonico Simone Murchi nel 1619⁶.

Nel 1626, sua maestà cristianissima il Re di Francia e la Repubblica di Venezia, nel quadro delle trattative di pace seguite alla guerra, concessero al Contado, rispettivamente, due e sei posti gratuiti nelle università di Parigi e di Padova⁷.

Qualche anno dopo, nel 1632, la scuola preparatoria all'università ed altri oneri, furono affidati alla Compagnia di Gesù che la resse fino al 1774, anno in cui la Compagnia fu soppressa. I Gesuiti furono sostituiti, una decina d'anni dopo, e solo per poco più di tre anni dai padri Barnabiti. Nella convenzione in 40 capitoli con questi ultimi era stabilito che dovessero istruire i giovani nella grammatica, letteratura, retorica e filosofia; le scuole dovevano iniziare ai primi di novembre e finire il 24 di luglio.

Quanto s'è detto riguarda la scuola aperta a tutti coloro che, nel Contado, volessero usufruirne. Per la lontananza, l'accesso alla scuola di Bormio, era cosa che comportava qualche onere in più per chi viveva nelle contrade. Oltre alla retta destinata al maestro si dovevano affrontare le spese per il vitto e, per coloro che risiedevano a Livigno o nelle contrade più lontane, anche per l'alloggio. Fu così che nel corso del Seicento s'andarono costituendo le scuole vicinali.

Nel 1605, nel "Decreto di riforma generale della Comunità", al punto riguardante la scuola si statuì che *quanto al mantenimento del maestro di scuola essendo la Comunità altrimenti aggravata da debiti e sottoposta ad un infinità di spese continue e servendosi le Vallate poco o niente, si ordina che volendo quelli della Terra Mastra mantenere maestri di scuola lo possono fare a proprie loro spese volendo; però che la casa applicata della Comunità resti libera e proprio per il servizio della scuola e se qualcheduno delle Vallate piacerà mandare li suoi figli alla detta scuola, debbano essere accettati senza contraddizione pagando però essi del proprio senza aggravare la Terra.*

Fu così che nelle vicinanze si andarono a costituire le prime scuole destinate alla formazione dei fanciulli. Numerose sono le convenzioni che, nel corso del Seicento, si stipularono tra i rappresentanti delle vicinanze e maestri, normalmente sacerdoti.

Il 27 marzo 1623 gli Anziani della chiesa di S. Lorenzo d'Oga, unitamente agli Anziani della confraternita della Beata Vergine ed agli Anziani della contrada, stipularono una convenzione con il sacerdote Giovanni Antonio Rossi di Tirano in cui doveva, tra gli altri impegni, *insegnare bone lettere di gramatica et atti virtuosi amaestrando li figlioli della detta vicinanza che vorano essere amaestrati nelle lettere e boni costumi.*

A Livigno la scuola venne fondata nello stesso anno, con convenzione tra la vicinanza ed il canonico Gerolamo Sermondi del 3 ottobre 1623. Anche lui, oltre alla cura d'anime, doveva provvedere all'insegnamento ai fanciulli. Curioso il fatto che si precisi che per gli allievi vi era l'obbligo di portare ogni giorno una *schena*, ossia un pezzo di legna per il riscaldamento, pratica questa che incontreremo anche a Pedenosso ed ancora in uso nelle scuole fino a qualche decennio fa.

In Valfurva avvenne lo stesso nel 1685.

A Semogo l'incarico di maestro fu dato per diversi anni, a partire dal 1706, al notaio Alberto Silvestri, che risiedeva in quella contrada. Nel 1714 egli insegnò ad Isolaccia per tornare a Semogo

⁶ N. TAGLIETTI, *Storia di Livigno*, Villa di Tirano 1995, p. 751.

⁷ *Ibidem*, p. 752.

nel 1716⁸.

Fra i documenti attinenti all'istruzione il più importante è forse l'atto di fondazione della scuola di Pedenosso in cui si sottolinea che l'istruzione non solo doveva sopperire alle quotidiane necessità ma doveva anche essere strumento per rafforzare la fede, oltreché per una più approfondita conoscenza della parola di Dio.

La formalizzazione dell'istituzione della scuola fu preceduta da un partito della vicinanza di Pedenosso di tal tenore⁹:

Noto a tutti è quanta solecitudine si procuri che i figlioli di quella venghino inst[ruiti] et amaestrati nelle cose della fede et appartenenti alla salute propria dell'anima se con replicati ordini e precetti continuatamente comando et inculca a pastor d'anime de predicar frequentemente la parola d'Iddio e con dotrine cristiane publiche e private d'instruire li suoi parochiani acciò non restino privi d'un pascolo tanto importante de [libri], cosi ancora si è osservato il gran giovamento che apporta alle persone cristiane il poter legere da libri da se stessi dotrine si per rinfrescar e conservare alla memoria le sentite, come impararne di nove, stante la labilità della memoria ch'escono facilmente le cose a bocca, tanto sentite et passate per l'orechio una volta o poche volte, come anco perche molti restano di venir alla chiesa ad ascoltare la parola d'Iddio o per lontananza o per infirmità o altri impedimenti che pur possono remediar a guasto di fede se habbino la facultà di poter saper legere qualche libri spirituali nelle case o in logo dove si trovano. Per quest effetto accio ... piu che si po' de fedeli habbino scienza di legere da se li libri di dotrina cristiana si p[ro]cura quasi per detta ... cristianità che i putti siino instruiti a legere, anzi in molti loghi si tengono tal scole pagate per via di legati pii a questo effetto lasciati, acciò non si resti per la spesa di provvedere a figlioli una cosa tanto a loro giovevole come accade, o per tenacia o per negligenza de proprii parenti o per povertà o per mancanza di maestri, qual cosa considerata da alcune persone pie del logo di Pedenosso desiderose di lasciar qualche portione delle sue sostanze per il servitio d'Iddio e per la salute dell'anime proprie hanno pensato di non poterle meglio indrizare che per mantenere una scola cosi pagata per beneficio de figlioli del istessa contrata comprendendo benissimo quanto questo sia per redondare il servitio d'Iddio, salute del'anime, beneficio comune e anche solievo delli signori curati del logo mentre vengono molto aiutati i suoi parochiani nelli affari della dotrina cristiana potendola da se legere da libri, come anco provisto per li figlioli poveri che restano di andar alla scola per non haver di spendere ... in essecutione di tal ... volonta hanno pregato me infrascritto di far distendere li ordini et capitoli nel ordine et modo migliore si debbano intendere a far tali legati et il mettodo qual si debba tenere in governar tal scola, mantenerla in avvenire, e haver cura de legati che, per questo effetto, vengono e veniranno

Primo, che i legati, censi o possessioni che vengono lasciate per questo effetto non si possino giamai in alcun tempo impiegare in altro affare essendo cosi la volonta de testatori.

Secondo, che il governo dei affari a questa pia causa sia in mano de homini 6 insieme col reverendo signor curato, qual sieno li due antiani che saranno di tempo in tempo della confraternita et altare del Santo Rosario nella chiesa parochiale de SS. Martino et Urbano di Perdonerò et due deputati nel intessa, poi li due anziani d'homini che sa[ranno] di tempo in tempo.

Terzo, che il carico di questi sia l'accordare un maestro d'anno in anno habile et confacente a tal mestero e di satisfatione in miglior modo che ponno come di governare l'entrate di tal pia causa, ricevere capitali dove debbon ricevere et reimpiegarli con render li conti alla presenza del reverendo signor curato come è il stile.

Quarto, che tal maestro principalmente sii tenuto insegnare diligentemente a putti il compitare le lettere perfettamente indi ammaestrarli nella recitazione delle dotrine cristiane e fargliele imparar a mente qualche parte a quelli che son habili, e farli imparare l'offitio della Beatissima Vergine

⁸ *Ibidem*, pp. 753 e sgg.

⁹ I documenti che seguono sono conservati nell'archivio parrocchiale di Pedenosso in buste non inventariate.

Maria, d'Iddio et altre parti che si contengono nel officio ordinario del'istessa Beata Vergine, non escludendo secondo l'accordo che si farrà l'insegnar alli stessi a scrivere, far i conti, leger ...

Quinto, del obliigo de scolari che li habili vadino le feste a dir l'offitio nella scola de disciplini, con li fratelli vadino ad aggiutar dire li officii mortuali al curato e servir alle sante messe et soprattutto mai mancare tutti li scolari alla dotrina cristiana dove si fano nelle chiese della cura, che siino tenuti confessarsi e comunicarsi quando il maestro li ordinarà. Ogni sera delle scole vadino al altar soprascritto del S. Rosario a recitar in honor della Beatissima Vergin la terza parte del S. Rosario o, almeno sia, vare volte le letanie della Beatissima Vergine ... presente il ... maestro. Che siino tenuti raccogliere alquanto de elemosina tra loro per far celebrare messe et offitio per suffraggio delle anime de benefattori e particolarmente nella festa di S. Catarina, patrona singular de scolari, ne si toglia via l'obliigo della legna per scaldar la scola dove vanno et il vitello honoranza del maestro, facendo raccolta tra loro per comprarlo.

Sesto, del tempo determinato di far tal scola sia dalla festa di S. Catarina (25 novembre) sino al Natale, che è un mese, et dal primo giorno del anno sino al mercordi santo, che son circa 3 mesi, non togliendo via però di cominciar tal scola al principio di novembre e tenerla ancora doppo le feste della S. Pasqua secondo accordaranno li agenti soprascritti con il maestro e secondo le entrate che vi saranno, quali se non arivino ognuno vi giungi del suo.

Seguì la formalizzazione delle decisioni della vicinanza con atto rogato da Alberto Silvestri il 10 giugno 1719:

In Nomine Domini amen. Anno a salutifero Virginis partu millesimo septingentesimo decimonono, indictione autem XII, die vero sabbathi decima mensis junii.

Havendo alcune pie e caritative persone defonti d'infradescriversi cognosciuto e molto ben scorto il grave bisogno et il sommo utile e beneficio che d'indi ne sarebbe per risultare l'errigere e fondare una schola per mezzo della quale li figlioli e gioventù di cotesta honorata vicinanza di Pedenosso tempo d'hinverno fossero ammaestrati nella dotrina christiana et altre buone lettere come è costume anche altrove nella magnifica Terra di Bormio et nelle contrade delle honorate Valli; il che però considerando e riflettendo esservi necessario e bisognevole un ottimo e competente salario, sive annua rendita e pensione con cui puotere annualmente mantenere e salariare uno maestro che eserciti con tutta la diligenza e carità possibile detta schola et esercitio; il che essendo ex parte d'esse pie e benigne persone pontoalmente posto in essecutione per mezzo dell'infrascritti legati e lasciati a tale effetto lasciati e fondati, consistendo perciò detta annua rendita e salario nelli seguenti annui fitti sopra loro summe capitali, fondati ut infra, et testati ad effetto ut ante dalli qui seguenti sottonotati pii defonti benefattori e benefatrici

et primo, si riscuote da Antonio quondam Cristoforo Urbano fitto annuo lire 18 sopra il capitale di lire 300 (...) lasciato dal quondam (di felice memoria) molto reverendo signor presbitero Francesco Viviani, altre volte parochio degnissimo di detta cura di Pedenosso (...)

item un altro fitto di lire 15 sopra il capitale di lire 300 imperiali legato ad effetto ut ante dal quondam Giovanni figlio quondam ser Gottardo Gaglia di Pedenosso (...)

item si riscuote da ser Vitale quondam un altro ser Vitale Bradanini (...) fitto annuo di lire 3 sopra il capitale di lire 50 (...) legato a favore di detta schola de figli da Dominica, sua madre (...)

item mastro Christoforo figlio quondam Giovanni Berbenni di detto luogo paga (...) lire 6 fitto annuo sopra il capitale di lire 100 (...) lasciato dalla quondam Anna Maria olim sua prima consorte et figlia quondam Vitale Sosio di Semogo (...)

item Maria olim moglie relitta del quondam Bernardo de Rino di Pedenosso (...) lire 9 di fitto annuo sopra il capitale di lire 150 imperiali per legato lasciato dalla quondam Maddalena figlia quondam Francesco Zappini di Livigno (...)

item si riscuote dalli heredi del quondam ser Martino olim Francesco Rodighari di Pedenosso detto de Pozzo di fitto annuo lire 50, hora ridotto e stabilito in lire 36 annue sopra il capitale di lire 800 (...) lasciato dal prefato quondam ser Martino Rodighari (...)

l'honorata vicinanza di Pedenosso paga di fitto annuo nel detto salario della schola de figlioli di detto luogo lire 25 sopra il capitale di lire 500 (...)

ser Nicolò figlio quondam ser Giacomo Romano di Pedenosso suddetto paga di fitto annuo lire 18 sopra il capitale di lire 300 (...)

li heredi quondam Antonio Bradanini, osia ser Gervasio Romano di detto luogo paga di fitto annuo lire 5 sopra il capitale di lire 100 (...)

li heredi del quondam mastro Antonio figlio quondam Vitale Rodighari detto de Giovannino di Pedenosso paga di fitto annuo in detto salario lire 5 sopra il capitale di lire 100 (...)

*Quali fitti soprascritti sono stati lasciati alla predetta schola de figlioli dal quondam mastro Francesco figlio quondam Jordano Urbano di Pedenosso passato da questa a miglior vita nella città di Bergamo li *** aprile anno 1714, come appare, et in virtù del suo testamento, rogato dal quondam ser Francesco Viviani olim et allora notaio pubblico di Bormio li 23 del mese di settembre l'anno 1694, et fuori della sua facoltà dalli heredi del suddetto quondam mastro Francesco Urbano furno per questo legato in esso testamento contenuto assegnati li soprascritti fitti sino alla summa capitale di lire 1000 imperiali, sotto li 5 luglio 1714.*

ancora riscuote un altro fitto di lire 32 sopra il capitale di lire 640 imperiali, sopra un luogo montivo in tenute di Pedenosso in Plattor, di cui è statta legataria la veneranda schola del Santo Rosario, con la reservatione del regresso avvantaggioso d'applicarsi in beneficio d'essa schola de putti et in salario della medesima schola, dalla quondam Cattharina figlia quondam Antonio Mottini di detto luogo di Pedenosso (...).

Quindi il signor curato infrascitto unitamente con cotesta honorata vicinanza di Pedenosso desiderosi in sommo grado di ridurre tall'essercitio in ottima e perfetta effettuazione a fine la mente de pii defonti benefattori venghi con pontualità generosa posta nella dovuta essecutione, come pure et in conseguenza venghino suffragate l'anime benedette de defonti benefattori antenominati eo omni melliori modo, jure, via, causa et forma, quibus magis et melius, con l'assistenza sempre dissi intervento, lode e prudenza del prefato molto illustre e molto reverendo signor presbitero Giovanni Pietro Viviani, dottore di sacra theologia, notaio apostolico, loro vigilantissimo paroco e rettore, hanno perciò, unanime concensu, fatto solenne delegatione e deputaria nelle persone di ser Andrea quondam ser Gottardo Gaglia et ser Giuliano quondam ser Antonio Martinelli per partito ut infra, con ampla et omnimoda authorita e potesta di puotere tale pensione, sive annua rendita o pure salario per il mantenimento et ad effetto ut supra errigere et perpetuamente fondare con le forme, modi, oblighi, patti, carichi, emolumenti e capitoli quali dalla suddetta honorifica deputaria siino stimati più opportuni, utili et espedienti per maggior utilità e publico beneficio, come dal sindacato intorno a questo particolare emanato in publica radunanza loro, et more solito, sotto li 13 del mese di novembre dell'anno 1718, prossimo scaduto, et notato per il sopradetto molto illustre e molto reverendo signor curato Viviani, cui relatio

quali signori deputati tutti unitamente congregati nel luogo et appartamento infrascritto, premesse già per avanti piu e piu sessioni e trattati sopra questo particolare interesse, con sommo zelo et accuratezza del commun utile e publico bene, invocato in primis il Nome Santissimo di Dio, della Beatissima Sempre Vergine Maria e de SS. Martino et Urbano loro protettori, unanimi concensu et voluntate omnique alio meliori modo, via quibus et che per magior validità e formalità del presente, sii et toties quoties opus fiet, d'estendersi in laude sapientis, salva tamen et non mutata substantia quia sic inherendo all'authorità confertali ut supra in vim del sopracitato publico partito e sindacato cui hanno fondato, erretto, conttato et assegnato, errigono e perpetuamente fondano detto essercitio di schola, assegnano et convengono nel modo, forma, carichi, emolumenti, oblighi, patti, transattioni e capitoli in hunc qui sequitur modum remirari

Primo, che detta schola il maestro d'elleggersi dal signor curato et honorata vicinanza ut infra sia e debbi farla nella fabricha nuovamente a tal effetto constructa vicino alla veneranda chiesa parochiale d'esso luogo, puotendo anch'esso maestro elletto habitare et godere detta fabricha ut supra nel tempo che essercita il caricho di maestro che si prefigge e si decreta, dal Santo Martino loro protettore sino alla santa Pasqua di Resurrectione in cischun anno, ovvero si facci detta schola

in altro luogo d'eleggersi e deputarsi in caso per detta honorata vicinanza a commodita di detto maestro, che dovera detta schola essercitare et in altro tempo sii detto edificio in jus proprio della chiesa o signor curato che è et sarà pro tempore, con condizione che sii tenuto esso maestro al tempo delle feste occorrenti nel tempo che si essercita tale schola permettere liberamente alli vicini et popolo d'essa vicinanza, o sia il stare e fermarsi nella medesima stufia di detta habitatione doppo la santa messa sia incominciata la dottrina christiana e santi vespri, oltre l'habitatione della monicharia, come nel dato del monico, sive custode della chiesa.

Secondo, che il medesimo maestro d'elleggersi e deputarsi d'anno in anno dal signor curato et honorata vicinanza, modo et forma ut infra: habbi il carico d'insegnare buoni costumi, dottrina christiana, leggere e scrivere, far conti et altre buone lettere et farli imparare qualche particella della detta dottrina christiana ogni settimana, incominciando il primo giorno doppo la festa di S. Martino li 12 novembre sino alla Santa Pasqua di Resurrectione ut ante, con tutta la diligenza e carità possibile ugualmente e giustamente con tutti li figlioli d'essa honorifica vicinanza come di sotto al settimo capitolo.

Terzo, che detto maestro d'elleggersi come sopra habbi l'obligo ogni giorno che si frequenta detta schola d'avisare ciaschun scholaro subito entrato in schola di recitare tre pater et ave etc. in suffragio dell'anime de defonti benefattori et che li figliuoli frequentanti la schola siino tenuti et obligati eseguire et mettere nella dovuta esecutione il carico et obligo ut supra, come pure in fine della schola siino pariter obligati, doppo il solito rendimento di gratie, recitare un de profundis etc. con l'oratione Deus venia largitor etc. in suffragio et pia memoria ut ante et ogni sabbatho di recitare la terza parte del santo rosario, overo cantare le litanie della Beata Vergine Maria all'altare del Santissimo Rosario, erretto in essa veneranda parochiale a questo fine all'ufficio della Beata Vergine che da confratelli disciplini si recita in detta confraternita ogni festa; et all'ufficio de morti, quando il signor curato lo dice ne giorni feriali, ancora le dominiche et altre feste occorrenti in tempo che si essercita e si frequenta tal essercitio di schola, se cosi però sarà stimato bene dal signor curato presente e che sarà pro tempore insieme con il maestro d'essa schola, debbano radunarsi detti figli che frequenteranno la detta schola nel solito luogo della schola ad un' hora competente a recitare con la dovuta divotione l'ufficio della Beatissima Sempre Vergine Maria, o altre pie orationi e preci con l'assistenza sempre d'esso maestro o altro in caso di suo impedimento da deputarsi quando si stimasse espediente il non admetterli nel venerando oratorio con li altri confratelli a recitarlo uniti; havendo di più l'obligo li frequentanti essa schola d'essere ricordevoli di qualche altro particolare suffragio per l'anime de benefattori d'essa schola, quali con tanta puntuale carità a publico a comun beneficio hanno costituito li antescritti legati per l'annua rendita e salario di quella puotere errigere, fondare e mantenere prout supra. Di più anchora habbino l'obligo di portare la solita legna per riscaldare la stufia dove si frequenta detta schola e nel tempo che si essercita.

Quarto, il maestro d'elleggersi e che si elleggerà d'anno in anno come sopra, habbi per suo salario la somma di lire centosettantadue imperiali, dico lire 172, soldi -, come di presente si assegnano per via delli antedetti legati e fitti, come nel presente instrumento di fondazione sono nominati e descritti et da riscuotersi da se stesso maestro ogn'anno dalli assegnati e descritti massari, parte maturi e parte da maturarsi nell'istesso tempo in cui si essercita tale caricho di schola; con conditione che in caso si riducessero detti fitti a minor ratha, non si possi sminuire detti salario et annua rendita sive stipendio per il mantenimento d'essa schola se non alla summa di scudi ventitre, di lire 6, soldi 10 l'uno come sopra, che importano la somma di lire 149, soldi 10 moneta corrente imperiale, se altrimenti non venisse giudicato dal molto reverendo signor curato et honorata vicinanza pro tempore et resti in loro petto sive per via e mezzo d' alre elletioni da farsi per il tempo avenire prout melius.

Quinto, che li due deputati elletti dall' honorata vicinanza per la fondatione ut supra, con il signor curato habbino ancora il carico in caso venissero estinti delli soprascritti fitti e capitali erretti e posti nel sopracitato salario di riipinguarli in altri buoni massari con buoni et ottimi pegni e cautioni giustamente e legalmente a fine il solito erretto salario ad effetto ut supra non venisse a

mancare; quali deputati debbino durare in tal carico sino ad arbitrio della detta honorata vicinanza.

Sesto, che non possino prevalersi del salariato maestro se non li vicini di Pedenosso abitanti e permanenti in detto luogo almeno in tempo che si esercita tal schola, non puotendo altri benché trassero l'origine dal luogo, approfittarsi di tal commodo sotto verun titolo o colore.

Settimo capitolo et ultimo, quelli che doveranno elleggere tal maestro di detta schola, qual debba esser eletto ciaschun anno nel giorno della festa de SS. Apostoli Simone e Giuda, li 28 ottobre, seu in caso di impedimento in altra festa deputata prout supra per dar campo a detto maestro di prepararsi per far tal schola, debbano essere numero sette: cioè il molto reverendo signor curato che è et pro tempore sarà parochio in detta cura, li due deputati del Santissimo Rosario et li due antiani d'homini di detta honorata vicinanza presenti e che saranno di tempo in tempo, avvertendo detti huomini che sono e saranno pro tempore di conformarsi in quanto sia ragionevole al voto e parere del proprio curato come più intendente nell'elleggere maestro che istruisca la gioventù nella dottrina e buoni costumi; et in caso di discrepanza tra li soprascritti huomini si dovarà decidere dall'honorata vicinanza a voti segreti.

Quale foundatione, capitoli, carichi, oblighi, emolumenti et transationi come sopra descritti, furno letti e publicati alla presenza delli sottoscritti testimoni et presente il sopradetto molto illustre e molto reverendo signor dottore e parochio Viviani, detti signori deputati ser Andrea Gaglia et ser Giuliano Martinelli, come pure ser Nicolò quondam ser Giacomo Romano et ser Nicolò quondam un altro ser Nicolò Romano Sclossaro ambi antiani della detta veneranda schola del Santo Rosario, come pure ser Bernardo quondam ser Adamo de Rino, presentaneo antiano d'homini della prefata honorata vicinanza di Pedenosso, agente anche in nome del sudetto collega ser Giovanni Maria quondam Nicolò Mazzoni, hora absente, tutti accettanti, laudanti et approvanti le premesse cose in nome et a comune utilità e pubblico beneficio ut ante ... qua supra, nell'erettione e foundatione di tale essercitio di schola in detta vicinanza;

(...)

Actum Burmii in dicta contrata de Pedenosso in hijppocausto domus residentie predicti paroci Viviani, presentibus ibidem pro testibus et premissa specialiter, vocatis et rogatis mastro Joanne Antonio quondam ser Antonii de Doritiis de Posclavio iam diu in dicta contrata Pedenossi habitatore, mastro Laurentio filio quondam ser Gervasii Berbenni et Gervasio filio quondam ser Cristofori olim suprascripti ser Gervasii Berbenni ambobus notis et idoneis.

Ego Albertus de Sijlvestris filius quondam Iohannis Baptiste de Livinio (...) notarius publicus hoc foundationis et errectionis schole instrumentum cum omnibus in eo contentis (...) confeci tradidi et scripsi (...).

E' forse opportuno aggiungere qualche altra nota, tratta da un libretto dove sono riassunte le volontà dei leganti, che aiutano a comprendere quanto fosse rilevante il problema della fede. E' da premettere che le autorità ecclesiastiche, dopo la Riforma, ebbero sempre una particolare attenzione alla preparazione del clero bormino, tant'è che nel prestigioso Collegio Elvetico, fondato da S. Carlo Borromeo, tre posti erano riservati al Contado di Bormio. E' da ricordare ancora che, dal 1512, Bormio fu sottoposta al dominio delle Tre Leghe che, soprattutto nella seconda metà del XVI secolo quando molti comuni d'Oltralpe abbandonarono il cattolicesimo per seguire la dottrina di Zwingli, cercarono in ogni modo di favorire la diffusione delle nuove idee in materia religiosa, anche per allontanare la Valtellina e Contadi dall'influenza spagnola. Tale politica non ebbe però alcun successo nel Bormiese, tanto che nella visita pastorale di Mons. Ninguarda, nel 1589, si contarono soltanto tre riformati in tutto il Contado. I vescovi comunque furono sempre vigili e favorirono in ogni modo la formazione del clero affinché non continuassero le accuse di ignoranza e scandalo che, precedentemente, e molto spesso a ragione, erano state rivolte agli ecclesiastici, ma soprattutto perché fossero preparati ad affrontare e confutare le nuove idee. Se questo fu quanto seminarono i vescovi, il clero secolare non poteva che propagare tra il popolo, anche fra i meno

abbienti, lo spirito della Controriforma. In tal senso sono da vedere le ragioni che spinsero il parroco di Pedenosso, Francesco Viviani, a promuovere la fondazione della scuola che lui stesso provvide a dotare. Essa risaliva a molti anni addietro e, nel libretto con le volontà dei leganti, è datata al 9 marzo 1706. La rendita fu istituita *per fine che li figlioli di detta vicinanza, nell'inverno massime, venghino insegnati a legere principalmente la dotrina cristiana et offitio della Beatissima Vergine senza spendere del suo. Sperando che questa opera, come gia s'è messo qualche principio, venirà promossa et augmentata dalla pietà et carità d'altri, che se alla morte mia vi sia in essere legato per pagare la schola di tutti li concorenti voglio che queste lire 18 annue da me legate si paghi la scuola d'alcuni de piu poveri (...)*

Lascio medesimamente per la schola de figlioli della vicinanza de Isolazza un fitto annuo di lire 14 soldi 10 sopra il capitale di lire 220, in due partite et instramenti quali riscoto da Baldesar quondam Giulian de Gaspero, con le conditioni, patti, termini come al capitolo antecedente, cioe per pagare la scola de figlioli di detta vicinanza.

Interessanti sono altresì le condizioni di Francesco del fu Jordan Urban dove si legge, oltre a clausole simili a quelle del curato, che fra gli strumenti didattici del maestro eran da privilegiare *principalmente nell legere libri consueti della dotrina christiana, [quelli] conposti dal venerando padre Bellarmino et dell'officio della Beatissima Vergine*; lo stesso si replica nell'atto di Caterina Mottini, quando si dice che il suo lascito dev'essere *impiegato, instituito et applicato per fondare et instituire la nova scola de figlioli de vicini de Pedenosso che li agenti della suddetta veneranda scola de Santo Rosario intendono metere in essa vicinanza in tempo di inverno a beneficio delli figlioli et figliole piccole de essi, accio venghino instruiti nelle lettere et massime in leggere libri del Bellarmino.*

Roberto Bellarmino (1542- 1621), gesuita, fu uno dei massimi teologi della Controriforma, noto in particolare per i suoi scritti in difesa della Chiesa. La sua più importante opera sono le *Disputationes de controversiis christianae fidei*, dove confutò efficacemente le verità negate dai protestanti fondando le sue argomentazioni direttamente sulla Scrittura, i Padri e la storia. Nel 1923 fu canonizzato da Pio XI.

Un'ultima annotazione, tratta da un altro libretto, riguarda un lascito di 100 lire delle sorelle Maria e Barbara del fu Giovanni Zanolo di Isolaccia, rogato da Giovanni Antonio Rocha, nel 1710. In esso si dice che *le sopradette lire 100 sono state dalle sopradette sorelle lasciate nella fattura d'un incona, o sia tabernacolo nell'altare maggiore della parrocchiale di Pedenosso, come pure da me curato notato in fondo a detto instrumento, per esser questo salario [del maestro] già compito con altri legati.*

Prima di concludere vi è ancora da notare che la scuola vicinale non era del tutto preclusa alle bambine. In un incartamento del 1678 per un furto di camicie, un teste depone: *credo di haverla mandata [la camicia] per una mia sorella piccolina con occasione che va a scola*¹⁰.

Più interessante la dichiarazione di una fanciulla di Cepina: essa lascia intravedere la possibilità di imparare a leggere e scrivere anche per autonoma e privata iniziativa di qualche volonteroso o volonterosa che insegnava - ed è cosa certamente assai significativa - anche a discepoli di sesso femminile. La figlia di mastro Giacomo Foscagnino, orfana di madre, dichiarava in Tribunale di non voler rientrare in famiglia perché, *stando con mio germano, da sua moglier impararò a cusire et anco a legere et hanno miglior compagnia e potrò andare alla messa almeno la festa, perché star con mio padre non sentiva la messa la festa*¹¹.

¹⁰ ACB, *Quaterni inquisitionum*, sorte estiva 1678, ottobre 14.

¹¹ *Ibidem*, sorte primaverile 1627, aprile 20.